Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 giugno 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1970, n. 381.

Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Assegno mensile di assistenza*)

A decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000.

Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L'assegno è corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite, di qualsiasi natura o provenienza, di importo inferiore alle lire 12.000 mensili, l'assegno di cui al primo comma è ridotto nella misura corrispondente all'importo del trattamento goduto.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un tredicesimo assegno di lire 12.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

Art. 2.

(*Norme per la concessione*)

La concessione dell'assegno è deliberata, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale

fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'ente stesso.

Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'ente stesso.

Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Avverso la deliberazione del comitato provinciale l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 3.

(*Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale - Presentazione delle domande di concessione*)

L'accertamento del sordomutismo è effettuato dalla commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale, nominata dal medico provinciale e così composta:

dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua sostituzione, può designare, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;

da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.

I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza, debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.

Art. 4.

(*Ricorsi - Commissione sanitaria regionale*)

Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione, nominata dal Ministro per la sanità e così composta:

dal medico provinciale che la presiede;

da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro;

da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato dall'ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;

dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione;

da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.

La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale e notificata in via amministrativa all'interessato.

Art. 5.

(*Tutela giurisdizionale*)

Contro i provvedimenti definitivi previsti all'articolo 2, ultimo comma, ed all'articolo 4, ultimo comma, è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

Art. 6.

(*Adempimenti del segretario della commissione sanitaria provinciale*)

Il segretario della commissione sanitaria provinciale, entro tre giorni dagli accertamenti eseguiti, trasmette alla prefettura le domande e i referti relativi ai sordomuti, nei cui confronti siano state accertate le condizioni del sordomutismo.

Provvede, altresì, a trasmettere mensilmente gli elenchi dei nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Art. 7.

(*Decorrenza dell'assegno*)

L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 388, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

In caso di decesso dell'interessato l'assegno non può essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate.

Art. 8.

(*Modalità di erogazione dell'assegno*)

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Art. 9.

(*Scadenza delle rate*)

L'assegno è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare o ai suoi aventi causa.

Art. 10.

(*Sordomuti ultrasessantacinquenni*)

Con effetto dal 1° maggio 1969, in sostituzione dello assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma.

Art. 11.

(*Disposizioni transitorie*)

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti trasmette alle prefetture, in relazione alla residenza degli interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388.

L'Ente trasmette, altresì, le istanze e i ricorsi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i sordomuti di età inferiore ai 65 anni che siano in godimento del predetto assegno, la prefettura dispone la continuazione dei pagamenti; dispone, nel contempo, l'attuazione del procedimento previsto dalla presente legge, ai fini della convalida e dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede per le istanze in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di età inferiore ai 65 anni.

Per i sordomuti di età superiore ai 65 anni, la prefettura continuerà l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a quando l'Istituto nazionale della previdenza sociale non provvederà alla concessione della pensione sociale, fatto salvo il rimborso di cui all'articolo 10.

La prefettura inoltrerà all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini della eventuale concessione della pensione sociale, le istanze non definite ed i ricorsi pendenti dei sordomuti ultrasessantacinquenni.

Art. 12.

(*Norme per la revisione*)

Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 2, può disporre accertamenti sulla permanenza delle condizioni di assistibilità, previste dalla presente legge, nei confronti dei beneficiari dell'assegno, deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2, 4, 5.

Art. 13.

(*Finanziamento*)

Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di assistenza ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Per far fronte all'onere dipendente dall'attuazione della presente legge è stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero la somma di lire 900.000.000.

Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, è elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a decorrere dall'anno 1969 ed è interamente destinato all'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970 con riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(*Abrogazione*)

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — GIOLITTI — COLOMBO — DONAT-CATTIN — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 maggio 1970, n. **382**.

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Aumento della pensione non riversibile*)

La pensione non riversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata:

da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;

da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art. 2.

(*Ciechi ospitati in istituti di istruzione o di assistenza*)

Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione non riversibile è ridotta nelle seguenti misure:

lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;

lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art. 3.

(*Tredicesima mensilità*)

Ai titolari della pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli nonchè ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta, con la mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.

Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.

Art. 4.

(*Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti*)

A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non riversibile di cui ai precedenti articoli, l'indennità di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, è corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione.

Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennità in misura ridotta, la maggiorazione è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Art. 5.

(*Condizioni economiche*)

La pensione non riversibile e l'indennità di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

Art. 6.

(*Beneficiari dell'assegno a vita*)

In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili continuerà la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

Art. 7.

(*Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non riversibile*)

L'indennità di accompagnamento, nella misura di cui all'articolo 4, spetta altresì ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non riversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare.

A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecità assoluta, nonchè da una dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare.

L'indennità di accompagnamento è concessa, previo l'accertamento della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Il godimento dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza.

Art. 8.

(*Domande e ricorsi pendenti*)

Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non riversibile, presentati anteriormente al 1° gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 limitatamente al periodo anteriore al 1° gennaio 1970 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 9.

(Decentramento del sistema di erogazione)

Il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del predetto ente.

Nelle province di Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6 e 7 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato dal presidente della regione.

La nomina dei due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi nominati dal presidente della giunta regionale.

Avverso la decisione del comitato provinciale, l'interessato puo presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Unione italiana dei ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

In caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

I ciechi civili beneficiari di una o più delle provvidenze previste dalla presente legge, non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, conseguono il diritto all'assistenza sanitaria con il concorso finanziario dello Stato.

Per l'applicazione del precedente comma il Ministero dell'interno provvede con apposite convenzioni con enti mutualistici.

Art. 10.

(Commissioni provinciali sanitarie)

L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o più dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario.

Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei ciechi, può nominare più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

Art. 11.

(Composizione delle commissioni provinciali sanitarie)

La commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.

Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare a far parte della commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione ha il compito di accertare se gli istanti sono affetti da cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi.

Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce.

I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della commissione stessa.

Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli istanti l'esito del controllo oculistico.

Il segretario della commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente alla Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo è stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.

Art. 12.

(Commissioni regionali sanitarie)

Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione, e da un oculista designato dalla Unione italiana dei ciechi.

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno.

Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente articolo.

Avverso la decisione della commissione sanitaria regionale l'interessato o l'Unione italiana dei ciechi possono proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.

Art. 13.

(*Durata del mandato delle commissioni sanitarie*)

Le commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

A ciascun componente delle predette commissioni, estraneo all'amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verrà fissata dal Ministero della sanità, di concerto con quello del tesoro.

Art. 14.

(*Presentazione delle domande*)

I cittadini che aspirano al godimento di uno o più benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.

Art. 15.

(*Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte*)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o più dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli della imposta complementare sui redditi.

Art. 16.

(*Modalità di erogazione*)

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni previsti dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589.

Art. 17.

(*Decorrenza dei benefici*)

La concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

Art. 18.

(*Scadenza delle rate*)

Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennità di accompagnamento sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

Art. 19.

(*Accertamenti sulla permanenza dei requisiti*)

Gli organi preposti alla concessione hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge.

Art. 20.

(*Soppressione dell'ONCC e trasferimento del patrimonio*)

L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono trasferiti alla Unione italiana ciechi.

Art. 21.

(*Trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili*)

I ruoli delle carriere del personale dell'Opera nazionale per i ciechi civili — salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo — sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organica fissata nelle allegate tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, alla Amministrazione civile dell'interno.

Il servizio prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, è considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato.

Salva la progressione in carica del personale appartenente a tali ruoli, i posti di ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta amministrazione.

Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili può chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica

posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti.

Il personale che non intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma sarà inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo della carriera direttiva del personale della Unione italiana ciechi.

Il personale avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili è trasferito, conservando la anzianità di carriera e di qualifica, all'Unione italiana ciechi.

Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, è aumentato di un importo pari all'onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi, trasferito alla Unione stessa.

Art. 22.

(*Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici*)

Ai fini della concessione della pensione, dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'Opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971.

Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1° gennaio 1971:

a) del Ministero dell'interno;

b) dell'Unione italiana ciechi;

ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformità ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione del precedente articolo 21.

Art. 23.

(*Copertura della spesa*)

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio rese necessarie dall'applicazione della presente legge.

Art. 24.

(*Effetti della legge ed abrogazioni*)

I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — RESTIVO — GIOLITTI — COLOMBO — DONAT-CATTIN — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva amministrativa

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore generale	1
670	Ispettore generale	4
500	Direttore di divisione	5
402	Direttore di sezione (già Capo sezione)	6
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	3
229	Consigliere di 3ª classe	
325	Assistente sociale di 1ª classe	
271	Assistente sociale di 2ª classe	1
229	Assistente sociale di 3ª classe	
	Totale	20

Il posto di direttore generale è portato in aumento nella corrispondente qualifica della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno a decorrere dal 1° marzo 1973.

TABELLA *B*

Ruolo ad esaurimento della carriera speciale di ragioneria

(già ruolo di ragioneria)

Ex coefficiente	Qualifiche direttive	Numero dei posti
670	Ispettore generale di ragioneria	1
500	Direttore di ragioneria di 1ª classe (già direttore di ragioneria)	2
402	Direttore di ragioneria di 2ª classe (già vice direttore di ragioneria)	3
325	Vice direttore di ragioneria (già primo ragioniere)	3
	Qualifiche di concetto	
271	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	5
202	Vice ragioniere	
	Totale	14

TABELLA *C*

Ruolo ad esaurimento
della carriera di concetto amministrativa
(già ruolo generale della carriera di concetto)

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	6
402	Segretario principale (già segretario di 1ª classe)	8
325	Primo segretario (già segretario di 2ª classe)	12
271	Segretario (già segretario di 3ª classe)	
229	Segretario aggiunto	16
202	Vice segretario	
271	Assistente sociale	
229	Assistente sociale aggiunto	2
202	Vice assistente sociale	
	Totale	44

TABELLA *D*

Ruoli ad esaurimento
della carriera esecutiva

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	A) RUOLO GENERALE	
325	Archivista superiore	8
271	Archivista capo	13
229	Primo archivista	16
202	Archivista	
180	Applicato	9
157	Applicato aggiunto	
	Totale	46
	B) RUOLO COPIA	
325	Capo ufficio copia	5
271	Primo coadiutore	7
229	Coadiutore (già dattilografo capo)	9
202	Primo dattilografo (già dattilografo di 1ª classe)	
180	Dattilografo (già dattilografo di 2ª classe)	7
157	Dattilografo aggiunto	
	Totale	28

TABELLA *E*

Ruoli ad esaurimento
della carriera ausiliaria

A) RUOLO COMMESSI

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	2
173	Commesso	14
159	Usciere capo	
151	Usciere	8
142	Inserviente	
	Totale	24

B) RUOLO AUTISTI

159	Autista	3

I posti nel ruolo autisti, che si siano o si rendano vacanti, sono portati in aumento alla dotazione organica unica della qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.

LEGGE 30 maggio 1970, n. **383**.
Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto con legge 13 marzo 1969, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Le somme di lire 8.000 milioni e lire 12.000 milioni di cui al precedente comma, che non sono state impegnate nell'esercizio 1969, possono essere impegnate entro l'anno 1970 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 23 giugno 1970, n. **384**.
Norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria e artistica, al fine di fronteggiare la situazione eccezionale determinatasi nella scuola;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione. di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1969-70, gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non siano stati effettuati, si svolgeranno secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 2.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, gli scrutini finali per la promozione alle varie classi e quelli per la ammissione agli esami di qualsiasi tipo e specie saranno effettuati entro il 26 giugno, nei giorni che verranno fissati dai capi d'istituto o, in mancanza, dai provveditori agli studi.

In deroga all'art. 79 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, ed alle successive integrazioni e modificazioni, per effettuare gli scrutini è sufficiente la presenza di tre professori appartenenti al consiglio di classe.

La funzione di presidente può essere assunta dal professore più anziano fra i componenti del consiglio di classe.

Art. 3.

Per le classi per le quali al 26 giugno 1970 gli scrutini di cui al precedente art. 2 non siano stati ancora effettuati, le operazioni relative saranno compiute dal provveditore agli studi competente per territorio.

E' consentito ai provveditori agli studi di delegare l'attuazione dei compiti ad essi demandati a capi d'istituto, a professori, a provveditori agli studi a disposizione e a vice-provveditori agli studi, a professori in servizio in istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti o a riposo, eventualmente anche ad esperti e cultori delle materie.

In caso di necessità le funzioni di cui al precedente comma possono essere assunte da ispettori centrali delegati dal Ministro.

Nella ipotesi prevista dal presente articolo, il provveditore agli studi, o il commissario delegato, effettuerà gli scrutini finali sulla base dei risultati scolastici trimestrali, o quadrimestrali, e delle classificazioni risultanti nel corso dell'ultimo periodo scolastico, ponendo sul registro l'annotazione « promosso » o « non promosso » per ciascuna materia, ovvero « ammesso » o « non ammesso ».

Tale annotazione verrà trascritta sulla pagella scolastica di ciascun allievo.

Art. 4.

Gli esami di licenza di scuola media saranno svolti da commissioni nominate dai provveditori agli studi nel numero che sarà ritenuto adeguato per ogni scuola e composte di almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

Il presidente è scelto fra presidi o professori estranei alla scuola sede di esami o fra docenti universitari, in servizio o a riposo; gli altri membri sono scelti, preferibilmente, fra gli insegnanti appartenenti alla classe di provenienza dei candidati o alla scuola sede di esame o, in mancanza, fra professori appartenenti a istituti o scuole di istruzione secondaria o fra esperti e cultori delle materie di esame, anche se non insegnanti.

L'esame consta di una prova scritta e di un colloquio.

La prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra tre che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive.

Il colloquio verte su materie oggetto di insegnamento obbligatorio nell'ultimo anno di corso.

L'esame consisterà, inoltre, limitatamente ai candidati che desiderano iscriversi al 4° ginnasio in un colloquio di latino nei limiti del programma svolto.

Entro il più breve tempo possibile, i provveditori agli studi fisseranno, con proprio decreto, la data di inizio degli esami, che si svolgeranno, di regola, tra il 26 giugno e il 5 luglio 1970.

Art. 5.

Gli esami di maturità, di licenza di scuola magistrale, di istituto d'arte o di liceo linguistico si svolgeranno a partire dal giorno 7 luglio, secondo il diario che sarà fissato con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Per gli esami di maturità, le commissioni giudicatrici saranno nominate dai provveditori agli studi e saranno composte di almeno quattro membri, di cui uno con funzioni di presidente, da scegliersi tra le categorie di personale indicato nell'art. 7 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, o fra esperti o cultori delle materie di esame, anche se non insegnanti. I membri della commissione, escluso il presidente, possono essere scelti anche fra insegnanti appartenenti alle classi di provenienza dei candidati o dell'istituto sede di esame.

A parità di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente.

L'esame consta di una prova scritta e di un colloquio.

La prova scritta consiste nella trattazione in italiano di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e che tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche.

La seconda prova scritta, prevista dall'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, è sostituita da un colloquio tendente ad accertare, nei limiti del programma dell'ultimo corso, la conoscenza degli elementi essenziali della materia.

Nulla è innovato per quanto attiene al colloquio sulle altre materie di insegnamento, disciplinato dall'art. 6 dello stesso decreto-legge.

Art. 6.

Per gli esami diversi da quelli previsti negli articoli 4 e 5, in istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, le commissioni giudicatrici saranno nominate dal capo d'istituto o da chi ne fa le veci o, in mancanza, dal provveditore agli studi. Questi ha facoltà di raggruppare i candidati presso uno o più istituti.

Qualora non sia possibile costituire le commissioni con personale appartenente alla scuola o all'istituto, è consentito nominare esperti o cultori delle materie di esame, anche se non insegnanti.

Art. 7.

Il presidente di commissione giudicatrice di esami può essere nominato presidente di altre commissioni del medesimo istituto o di altri istituti del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile.

Il presidente di commissioni di esami, il presidente di consiglio di classe, il provveditore agli studi o il suo delegato che procede agli scrutini previsti dall'art. 3, possono essere assistiti per i lavori di segreteria da persona da ciascuno di essi nominata preferibilmente fra le categorie di impiegati di concetto ed esecutivi, di ruolo e non di ruolo, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altra amministrazione dello Stato.

Agli impiegati così nominati viene corrisposto un compenso giornaliero di lire tremila, per gli impiegati di concetto, e di lire duemilacinquecento per gli impiegati esecutivi, oltre all'indennità di missione eventualmente spettante.

Ai provveditori agli studi titolari di ufficio scolastico o con le funzioni di soprintendenti scolastici e — qualora siano effettivamente utilizzati nell'assistenza e nella vigilanza sulle operazioni di scrutinio e di esami — agli ispettori centrali e ai provveditori agli studi a disposizione, sono estese le indennità di cui all'art. 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, nella misura prevista per i presidenti di commissioni.

Ai delegati del provveditore agli studi, di cui al secondo comma dell'art. 3, viene corrisposto un compenso giornaliero di lire ottomila, oltre all'indennità di missione eventualmente spettante.

Agli esperti e cultori di materie di esami chiamati a far parte di commissioni giudicatrici a norma degli articoli 4, 6 e 8 del presente decreto viene corrisposto un compenso giornaliero nella misura di lire ottomila, oltre all'indennità di missione eventualmente spettante; a quelli previsti nell'art. 5 il compenso è corrisposto nella misura giornaliera di lire dodicimila, oltre le indennità previste dall'art. 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

Resta escluso per le categorie di cui al precedente comma qualsiasi altro compenso.

Art. 8.

Negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti di istruzione secondaria ed artistica, nei quali scrutini ed esami non siano ancora stati espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provveditore agli studi è autorizzato a scegliere il commissario governativo tra le categorie di personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, negli istituti secondari statali o fra esperti e cultori di materie di esame, anche se non insegnanti.

Art. 9.

Il personale di ciascun istituto sede di scrutini ed esami è tenuto a lasciare a disposizione delle commissioni nominate ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 la documentazione scolastica e l'altro materiale necessario allo svolgimento delle funzioni loro attribuite dal presente decreto. Detta documentazione dovrà essere consegnata al provveditore o a persona da lui delegata, i quali ne potranno disporre l'acquisizione, con proprio decreto, anche presso terzi.

Art. 10.

Per il periodo indicato nell'art. 1 sono abrogate le disposizioni che contrastano col presente decreto.

Con sua ordinanza il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con i fondi iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1970.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 64. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1970.

Sostituzione di un membro della commissione concernente l'istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente la istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi;

Visto il proprio decreto 21 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1963, n. 191, concernente la costituzione della commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n 39;

Vista la lettera della confederazione generale della agricoltura italiana n. 642 del 19 gennaio 1970 con la quale viene designato l'avv. Emilio Cappelli a far parte della predetta commissione, in sostituzione del dottor Aristodemo Cerea;

Decreta:

L'avv. Emilio Cappelli è chiamato a far parte della commissione di cui in narrativa in sostituzione del dott. Aristodemo Cerea.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1970

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1970
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 11

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1970.

Orari e programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali degli istituti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento per i corsi spe-

rimentali del settore agrario istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della menzionata legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1970, con il quale sono approvati i programmi orientativi d'insegnamento delle materie comuni a tutti i corsi sperimentali istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 754;

Decreta:

Sono approvati gli orari ed i programmi orientativi d'insegnamento, allegati al presente decreto, relativi ai corsi sperimentali post-qualifica per agrotecnico, istituiti presso gli istituti professionali di Stato dall'anno scolastico 1969-70 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1970

Il Ministro: MISASI

Orari e programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali degli istituti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

SETTORE AGRARIO

AGROTECNICO

L'agrotecnico è capace di riassumere la realtà e le innovazioni introdotte in agricoltura in una visione imprenditoriale, utilizzandole ai fini delle decisioni da assumere in ordine alle indicazioni dei mercati di consumo.

Egli pertanto è in grado di dirigere organismi associativi e centri cooperativi di produzione, di commercializzazione e di vendita dei prodotti agricoli, nonchè di assumere la direzione di aziende agrarie di medie dimensioni, e di inserirsi nei quadri organizzativi delle aziende di grandi dimensioni.

E' capace di eseguire analisi comparative di costi di produzione e scelte di mercato; predispone programmi diretti alla conservazione, trasformazione e collocamento dei prodotti sul mercato.

Materie d'insegnamento	Ore settimanali		
	classe III	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	3	3	3
Storia (1)	2	2	2
Elementi di diritto, legislazione sociale ed agraria	1	1	1
Educazione civica (1)	1	1	1
Lingua estera	4	3	2
Matematica	4	3	—
Fisica ed applicazioni pratiche	2	2	—
Scienze naturali e fitopatologia, chimica ed industrie agrarie	2	4	3
Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale	4	4	6
Economia politica; economia e statistica agraria	3	2	2
Tecniche della gestione aziendale e struttura di sviluppo delle collettività agricole	—	2	6
Tirocinio e applicazioni pratiche	7	6	7
Educazione fisica (1)	2	2	2
	36	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

ELEMENTI DI DIRITTO, LEGISLAZIONE SOCIALE ED AGRARIA

Classe III (ore 1).

Nozioni di diritto e dell'ordinamento giuridico. Fonti del diritto. Diritto in senso soggettivo ed in senso oggettivo. Limiti ed efficacia delle norme giuridiche.

Nozioni fondamentali sui negozi giuridici. Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico. Vizi della volontà: *a*) errore; *b*) dolo; *c*) violenza.

Nozioni relative al diritto delle persone. Distinzione delle persone fisiche e giuridiche. I beni.

I diritti reali, elementi distintivi con riferimento particolare all'ambiente rurale.

L'obbligazione ed i suoi effetti, adempimento e inadempimento.

Classe IV (ore 1).

Il contratto in generale. Contratti particolari aventi attinenza con il mondo agricolo. Il contratto di lavoro subordinato.

L'impresa commerciale. I collaboratori dell'imprenditore. L'azienda; i segni distintivi; i brevetti industriali. Cenni generali sulle società commerciali e la loro organizzazione.

Il lavoro autonomo.

L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano in generale; i principali organi amministrativi.

I beni pubblici. Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato. I beni d'uso pubblico degli Enti locali. I vincoli della proprietà privata. Le espropriazioni per pubblica utilità.

La legislazione sociale e le sue funzioni; il diritto al lavoro, il principio della retribuzione sufficiente; la giornata lavorativa, il riposo settimanale.

Il collocamento dei lavoratori, il libretto di lavoro. L'assistenza e la previdenza, le principali forme assistenziali.

Classe V (ore 1).

La riforma fondiaria. Gli Enti di sviluppo. Legislazione per l'incremento della agricoltura. Consorzi di bonifica e di miglioramento. La Cassa per il Mezzogiorno e le leggi sul credito fondiario ed agrario. Legislazione sulle foreste ed i pascoli. Legislazione sulla caccia e la pesca. Legislazione sull'uso delle acque, pubbliche e private. Legislazione sull'uso dei concimi e dei fitofarmaci. Legislazione sull'uso dei mangimi e dei prodotti vari d'uso agricolo. Gli organismi associativi in agricoltura.

Le cooperative. Cenni sulle assicurazioni sociali in agricoltura. Norme generali sui contratti di lavoro nelle aziende agricole e forestali. Conoscenza del servizio repressione frodi in materia di commercio ed uso di prodotti agricoli.

LINGUA ESTERA

L'insegnamento linguistico si propone di offrire all'allievo:

1) la capacità di apprendere la lingua parlata negli usi della vita quotidiana e di esprimersi in relazione alle varie situazioni di fatto;

2) la possibilità di comprendere e utilizzare la terminologia tecnica relativa al corso di maturità frequentato.

Il docente limiterà il suo insegnamento ad un lessico « fondamentale » stabilito, cioè, secondo i criteri di frequenza e di ripartizione integrati da quello di disponibilità; oggetto dello insegnamento sarà, anzitutto, la lingua orale di cui si proporranno, in forma dialogica e gradualmente, procedendo dalle più semplici alle più complesse, tutte le strutture fondamentali, cioè tutti i meccanismi essenziali della lingua.

La lezione sarà concepita come inscindibile unità didattica articolantesi attraverso le successive fasi della presentazione del materiale linguistico (e a tal fine, si consiglia l'uso del registratore che garantisce la uniformità delle successive ripetizioni), della sua rielaborazione e memorizzazione, da parte dello allievo sollecitato dal docente mediante domanda a risposta guidata, dell'assimilazione per mezzo di esercizi strutturali di ripetizione, sostituzione o trasformazione, concepiti in modo da introdurre una sola difficoltà alla volta.

Per quanto riguarda la pronuncia, la correzione dell'insegnante verterà soprattutto sul ritmo o sull'intonazione, mentre si insisterà sugli errori di pronuncia relativi ai singoli suoni solo a livello fonologico, cioè ove si tratti di suoni funzionali, la cui erronea percezione causa l'incomprensione del messaggio

Il materiale linguistico sarà sempre proposto all'allievo « in situazione », cioè nella viva realtà espressiva della frase e con la maggiore aderenza possibile alle effettive condizioni di vita del popolo di cui si studia la lingua; quindi nel concreto uso

fraseologico e con riferimento ad una situazione determinata, riflettente nel modo più fedele possibile gli usi e i costumi del Paese straniero.

Nel campo del linguaggio specialistico, dovrà, in un primo momento, pretendersi solo una conoscenza passiva: cioè la capacità di riconoscere le espressioni della lingua tecnica sentendole utilizzare verbalmente o incontrandole in pubblicazioni specializzate.

Il passaggio alla lingua scritta (lettura, traduzione, composizione) verrà sollecitato dal docente solo quando il processo di assimilazione della lingua orale sarà sufficientemente avanzato.

Classe III (ore 4).

Presentazione e utilizzazione delle strutture linguistiche grammaticali e sintattiche fondamentali ai fini di una loro memorizzazione, automatizzazione, esercizi strutturali, esame delle strutture incontrate e, ove sia opportuno, analisi contrastativa di esse in rapporto alla lingua materna.

A corso inoltrato, trascrizione delle strutture già assimilate; prime letture con contenuto strutturale e lessicale già appreso nel corso degli esercizi orali.

Ricorso a sussidi audiovisivi (giradischi, registratori, flanellogramma, proiezione di films fissi e mobili) per iniziare nel modo più concreto possibile l'allievo alla civiltà e alla vita contemporanea del Paese di cui studia la lingua.

Preparazione orale di brevi saggi di espressione scritta su argomenti relativi al mondo operativo.

Classe IV (ore 3).

Ripetizione delle strutture fondamentali; introduzione di una fraseologia tecnica attraverso la presentazione di brevi articoli di letteratura specializzata, di notiziari economici, di spiegazioni tecniche che accompagnano la distribuzione di nuovi strumenti di lavoro.

Utilizzazione della fraseologia stessa attraverso il dialogo con l'insegnante.

Corrispondenza e redazione di documenti attinenti al settore di lavoro.

Classe V (ore 2).

Approfondimento del programma svolto nella classe IV.

MATEMATICA

Classe III (ore 4).

— Rapporti e proporzioni. Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali.
— I riparti.
— La media.
— Approfondimento degli elementi di matematica utili a condurre l'alunno ad impostare e risolvere equazioni di 1° grado, sistemi di equazione di 1° grado, equazioni di 2° grado.
— Determinazione dell'area di figure piane e del volume dei solidi, con particolare riferimento a figure piane e solidi ricorrenti nel settore operativo agricolo.

Classe IV (ore 3).

— Logaritmi e loro applicazioni pratiche. — Funzioni circolari.
— Funzioni e loro rappresentazione grafica. Metodo delle coordinate. Diagrammi.
— Diagrammi di fenomeni diversi, con particolare riferimento a quelli interessanti l'agricoltura.
— Altri metodi di rappresentazione grafica comunemente applicati: ortogrammi, arcogrammi, ideogrammi, metodo polare
— Matematica finanziaria. Interesse semplice e interesse composto. Sconto. Valori periodici. Ammortamento e piani di ammortamento.
— Sistema di numerazione binario. Nastri perforati.

FISICA ED APPLICAZIONI PRATICHE

Classe III (ore 2).

— Leggi della dinamica e loro applicazioni.
— Lavoro, energia, potenza.
— Proprietà fondamentali dei liquidi e dei gas e loro principali applicazioni in agricoltura.
— Idrostatica, idrodinamica e foronomia.
— Condotte libere e forzate.

Classe IV (ore 2).

— Termometria e calorimetria.
— Termodinamica e funzionamento dei motori termici.
— Magnetismo ed elettromagnetismo: applicazioni tecniche relative.
— Corrente elettrica.
— Motori elettrici e trasporto dell'energia elettrica.
— Usi molteplici, attuali e prevedibili degli elaboratori elettronici.
— Informazioni sulla produzione e sulle possibili applicazioni dell'energia nucleare in agricoltura.

SCIENZE NATURALI E FITOPATOLOGIA. CHIMICA ED INDUSTRIE AGRARIE

Classe III (ore 2).

Elementi di biologia generale e sistematica. Vita di relazione fra esseri viventi e funzioni ecologiche.

Cenni di mineralogia e di geopedologia.

Elementi fondamentali di chimica generale, inorganica ed organica.

Elementi fondamentali di chimica agraria.

Classe IV (ore 4).

Difesa delle colture. Cause avverse alle piante coltivate (meteorologiche, fisicomeccaniche, chimiche, biologiche) e mezzi di difesa relativi. Immunologia vegetale, resistenza e recettività delle colture agrarie. Malattie da virus e da parassiti vegetali. Metodi e mezzi di difesa. Elementi di entomologia generale e speciale, con particolare riferimento alla conoscenza degli insetti dannosi alle coltivazioni della zona e della regione. Modi e mezzi di lotta contro gli insetti. Lotta biologica. I diserbanti, con particolare riferimento agli erbicidi ormonici: modo d'azione e loro impiego. Nozioni di tossicologia degli antiparassitari ed igiene dei mezzi d'uso.

Nozioni di igiene alimentare e degli ambienti destinati alle abitazioni, al lavoro, ai ricoveri, alla conservazione e trasformazione dei prodotti.

Malattie infettive e professionali. Interventi di pronto soccorso.

Classe V (ore 3).

Elementi di microbiologia e di chimica delle fermentazioni.

Processi di trasformazione e di conservazione dei prodotti diretti (1).

Tecnologia delle produzioni lattiero-casearie. Lo sviluppo del settore lattiero-caseario in rapporto alle prospettive di progresso economico della regione.

Tecnologia della produzione enologica. Lo sviluppo del settore enologico in rapporto alle prospettive di progresso economico della regione. Vini a denominazione di origine controllata.

Tecnologia della produzione olearia. Lo sviluppo del settore oleario in rapporto alle prospettive di progresso economico della regione.

Metodi di conservazione dei principali prodotti agricoli. Refrigerazione, surgelazione, essiccamento, liofilizzazione. Attrezzature ed organizzazione tecnica delle centrali ortofrutticole.

AGRONOMIA E COLTIVAZIONI
MECCANICA AGRARIA, ZOOTECNICA E GENIO RURALE

Classe III (ore 4).

Elementi di ecologia agraria. Rapporti bio-ambientali.

Origine, uffici e caratteri del terreno agrario. Proprietà fisiche, chimiche e biologiche del terreno agrario. Concetto di fertilità del terreno e diagnosi della sua attitudine produttiva

Fertilizzazione del terreno ed effetti delle concimazioni.

Avvicendamento colturale, consociazione e monocoltura: esame critico di dette pratiche agronomiche in sede applicativa.

Elementi di genetica. Miglioramento delle colture e degli allevamenti.

Irrigazione. Approvvigionamento dell'acqua irrigua, sua condotta e somministrazione.

Bonifica, risanamento e sistemazione dei terreni. Piani generali di bonifica.

---

(1) Dei tre grandi settori produttivi indicati (caseario, enologico, oleario) verrà particolarmente approfondito l'insegnamento di quel settore che nella zona e nella regione di pertinenza dell'Istituto assume rilevante interesse.

Classe IV (ore 4).

Colture cerealicole e foraggere (1).

Colture orticole (1).

Equipaggiamento e meccanizzazione. Equipaggiamento della azienda agricola in macchinari. Motori comunemente impiegati nelle aziende agricole locali. Trattori. Mezzi meccanici per il sollevamento e la distribuzione dell'acqua irrigua. Macchine per la lavorazione del terreno e per le diverse operazioni colturali. Macchine per la raccolta ed il trasporto delle derrate e dei materiali di uso agricolo. La meccanizzazione del ciclo produttivo. Modalità di impiego del macchinario a disposizione della azienda. Sviluppo meccanico-agrario della zona e della regione: possibilità e prospettive.

Allevamenti e produzioni animali (2).

Equipaggiamento motomeccanico per raccogliere e trasportare gli alimenti alla stalla. Meccanizzazione dei servizi nella stalla in rapporto ai diversi metodi di stabulazione. Lo sviluppo delle produzioni in rapporto alle prospettive di progresso economico della regione.

Classe V (ore 6).

Altre colture erbacee di notevole rilievo produttivo nella zona e nella regione.

Le colture legnose da frutto (frutticoltura - viticoltura - olivicoltura - agrumicoltura). (3).

Macchine (per la frutticoltura, per la viticoltura, per l'olivicoltura, per l'agrumicoltura) e meccanizzazione del ciclo produttivo (nel frutteto, nel vigneto, nell'oliveto, nell'agrumeto). Lo sviluppo della produzione (frutticola, viticola, olivicola, agrumaria) in rapporto alle prospettive di progresso economico della regione.

---

(1) Formano oggetto di insegnamento le colture che nella zona e nella regione di pertinenza dell'Istituto assumono rilevante interesse. Per ogni coltura trattata occorre sviluppare i seguenti punti:

— Terreno e clima adatti;

— caratteristiche botaniche e biologico-produttive delle coltivazioni più diffuse;

— tecnica colturale (avvicendamento e consociazione; modalità di preparazione del terreno, di concimazione, di semina; lavori di coltivazione; modalità di difesa contro le avversità meteoriche e parassitarie; irrigazione);

— raccolta (epoca, modalità tecniche, resa produttiva);

— eventuale imballaggio, trasporto e conservazione del prodotto;

— prospettive della coltura in rapporto allo sviluppo economico della zona e della regione, nonchè alla evoluzione degli ordinamenti produttivi.

(2) Formano oggetto d'insegnamento le specie e le razze animali in produzione zootecnica, che nella zona e nella regione di pertinenza dell'Istituto assumono rilevante interesse. Per ogni definito nucleo d'allevamento (bovino, suino, avicolo, ecc.) occorre sviluppare i seguenti punti:

— attitudine produttiva prevalente;

— metodi di stabulazione;

— tecnica del razionamento e scelta di formule alimentari. L'unità foraggera;

— produzione del latte e mungitura;

— produzione della carne e controllo dell'attitudine a detta produzione. Resa al macello;

— produzione delle uova;

— malattie animali ricorrenti e relativi interventi zooiatrici.

(3) Dei quattro gruppi colturali indicati, formano oggetto di insegnamento quelli che nella zona e nella regione assumono rilevante interesse; per ognuno occorre sviluppare:

— terreno e clima adatti;

— caratteristiche botaniche e biologico-produttive delle coltivazioni più diffuse;

— tecnica colturale (impianto, moltiplicazione, sistemi di allevamento, potature, lavorazioni al terreno, concimazioni, modalità di difesa contro le avversità meteoriche e parassitarie, irrigazioni;

— raccolta (epoca, modalità tecniche, resa produttiva);

— eventuale imballaggio, trasporto e conservazione del prodotto.

Colture forestali e pascoli montani (1).

I risultati tecnici ed economici recentemente proposti dalle essenze legnose a rapido incremento. I pascoli montani: caratteristiche produttive, sistemazione e miglioramento dei pascoli. Lattodotti. Alpicoltura, selvicoltura e turismo: rapporti intercorrenti. Lo sviluppo della produzione forestale in connessione alle prospettive di progresso economico della regione.

Elementi di edilizia rurale e di agrimensura. Conoscenza elementare dei materiali da costruzione e dei nuovi procedimenti costruttivi dell'edilizia rurale. La prefabbricazione. Moderni schemi distributivi delle costruzioni rurali. Le strutture per le colture protette. Elementi di altimetria. Metodi di livellazione semplice e composta. Uso degli strumenti relativi. Calcolo delle aree con metodi semplici. Elementi di stereometria applicata. Uso dei manuali tecnici e delle relative tabelle. Lettura ed uso delle mappe catastali.

Economia politica, economia e statistica agraria

L'insegnamento dell'economia politica tende a fornire una adeguata rappresentazione della vita economica e delle scelte che essa impone, ad ogni livello, in conseguenza del contrasto immanente fra la limitazione della ricchezza e l'estensione virtualmente illimitata dei bisogni. Sarà, a tal fine, evidenziato come tali scelte azionino i «meccanismi», dai più semplici ai più complessi, che sono oggetto di studio della scienza economica.

Lo sforzo di astrazione, necessario alla comprensione dei fenomeni economici, sarà compensato, sempre che sia possibile, con appropriati riferimenti alla realtà. Per converso, avvenimenti e informazioni di notevole rilievo (aumento o diminuzione del saggio dello sconto, oscillazioni dei prezzi, variazioni della parità monetaria, incremento o contrazione del reddito ecc.) offriranno lo spunto ad opportune illustrazioni ed approfondimenti di acquisizioni dottrinali.

Classe III (ore 3).

Oggetto, natura e limiti della scienza economica - Bisogni, beni e servizi - Concetti di utilità e utilità marginale - Il valore - Il lavoro e il costo di produzione come spiegazioni alternative del valore.

I sistemi economici: economia di mercato, economia diretta dal centro, economia mista.

Le configurazioni del mercato: concorrenza perfetta, monopolio, forme intermedie.

I fattori determinanti la domanda individuale e di mercato.

I fattori determinanti l'offerta.

La formazione dei prezzi in regime di libera concorrenza perfetta e imperfetta, di coalizione e di monopolio.

Cenni sulla dinamica dei prezzi.

L'equilibrio economico dell'impresa: Combinazione dei fattori della produzione.

I due problemi dell'economia dell'impresa: il problema commerciale (volume della produzione) e il problema tecnico: loro interdipendenza - Il principio della produttività decre-

---

(1) Formano oggetto di insegnamento le essenze forestali che nella zona e nella regione di pertinenza dell'Istituto assumono rilevante interesse.

Dovranno essere sviluppati i seguenti argomenti di carattere generale:

— modalità tecniche connesse all'impianto del bosco e strumenti economico-giuridici per organizzare l'impresa forestale intesa in senso moderno;

— forme di governo e di trattamento dei boschi;

— determinazione della massa legnosa;

— provvigione legnosa ed incremento;

— prezzo di macchiatico.

Saranno trattati inoltre alcuni argomenti particolari, riguardanti ciascuna delle essenze forestali rinvenibili nella zona:

— terreno e clima adatti;

— caratteristiche botaniche e biologico-produttive;

— comuni pratiche di tecnica colturale;

— resa produttiva al taglio annuale e periodico;

— modalità tecnico-meccaniche di taglio e di trasporto del prodotto e sua conservazione;

— principali caratteristiche tecnologiche del legname ottenuto.

scente e il livellamento delle produttività marginali - Concetto di costo - Costo totale e costo unitario - Costo marginale - Livellamento del costo al prezzo.

Classe IV (ore 2).

La distribuzione - Il prezzo dei fattori di produzione: interesse, salario, profitto, rendita.

La moneta e le sue funzioni - Dalle monete metalliche alla moneta cartacea - L'unità monetaria - Valore di scambio o potere d'acquisto - Cenni sull'evoluzione storica dei sistemi monetari - Il credito e le banche - Il mercato finanziario e la Borsa valori - Il tasso dello sconto: sua influenza sul volume della circolazione e sui prezzi - L'inflazione e i suoi effetti - Il commercio internazionale - I cambi - Il fondo monetario internazionale - La Banca per i regolamenti internazionali - Il Club dei Dieci.

Caratteristiche della produzione agraria - Il ciclo produttivo - Azienda ed impresa agraria.

I capitali e le prestazioni di lavoro umano nell'azienda agraria - Produzione aziendale e sua destinazione.

Il bilancio dell'azienda agraria - Rilevazione ed analisi dei fatti economici aziendali.

Problemi economici riflettenti i miglioramenti fondiari - Gli interventi del credito agrario.

Problemi economici riflettenti la concimazione del suolo e l'irrigazione.

Infrastrutture del settore agricolo ed evoluzione delle strutture fondiarie agrarie della regione.

Riordino fondiario e «part-time» come fenomeni richiamati dallo sviluppo industriale.

Classe V (ore 2).

Il lavoro agricolo ed i connessi problemi tecnici, economici, sociali - I contratti agrari - I sistemi di conduzione.

Problemi economici riflettenti l'impiego delle macchine e la meccanizzazione del ciclo produttivo.

Problemi economici riflettenti gli allevamenti e le produzioni animali.

Risultati economici conseguenti all'impiego di formule alimentari diverse - La dieta bilanciata - Il costo dei servizi zootecnici meccanizzati in aziende agricole-zootecniche rappresentative - Il livello del reddito in imprese zootecniche a differente indirizzo produttivo (carne, latte, uova, ecc.) in rapporto al grado di meccanizzazione assunto dai servizi zootecnici.

Rilevamenti statistici agrari.

TECNICHE DELLA GESTIONE AZIENDALE E STRUTTURE DI SVILUPPO DELLE COLLETTIVITÀ AGRICOLE

Classe IV (ore 2).

I bilanci settoriali dell'azienda agraria - Il prezzo di trasformazione.

I costi di produzione in agricoltura - Analisi di costi aziendali ed utilizzazione dei dati di costo ai fini dell'organizzazione e gestione aziendale.

Programmazione aziendale.

Organizzazione del servizio di contabilità nella azienda agraria.

Classe V (ore 6).

Cooperative di produzione e di vendita - Sviluppo ed organizzazione dell'impresa cooperativa.

Associazione dei produttori ai fini della commercializzazione dei prodotti.

Contrattazioni per le vendite dirette e per le vendite collettive: aspetti del mercato agricolo e potere contrattuale dei produttori di fronte alle diverse categorie economiche che operano nel mercato.

Conferimento facoltativo ed obbligatorio dei prodotti agricoli ai centri di raccolta ed ai centri di commercializzazione.

Centrali ortifrutticole e mercati generali.

Esportazione dei prodotti agricoli - Caratteristiche della produzione e degli imballaggi relativi - Regole per la spedizione.

Programmi di politica agraria, nazionale e comunitaria, di breve e di lungo periodo.

Struttura tecnica ed economica del catasto fondiario - Importanza delle funzioni civili del catasto nel quadro della programmazione territoriale - Funzioni del catasto agrario e di quello forestale - Censimenti agricoli.

Elementi di sociologia rurale.

Metodologia della divulgazione agricola.

TIROCINIO E APPLICAZIONI PRATICHE

Classe III (ore 7).

Acquisizione pratica dei fondamentali elementi di *disegno tecnico* che consentano all'alunno di rappresentare figure piane e solidi geometrici.

Analisi fisiche e chimiche del terreno.

Analisi e controllo dei fertilizzanti.

Esposizione ed interpretazione dei dati economici tratti dal bilancio globale della azienda agraria in uno o più *sistemi pratici di registrazione contabile*, da predisporsi ed organizzarsi ai fini didattici - Esercitazioni individuali e di gruppo.

Visite di istruzione ad aziende agrarie e ad impianti irrigui della zona. Raccolta di dati tecnici ed economici presso un consorzio di irrigazione della zona - Esame critico di un quadro orario elaborato per l'assegnazione dell'acqua ai singoli utenti.

Visite d'istruzione a comprensori di bonifica - Interpretazione di progetti riguardanti le opere di bonifica di un comprensorio.

Classe IV (ore 6).

Esercitazioni di pratica agricola riguardanti le colture previste nel programma del 4° anno ed effettivamente trattate.

Esposizione ed interpretazione dei dati economici tratti da bilanci settoriali dell'azienda agraria in uno o più *sistemi pratici di registrazione contabile*, da predisporsi ed organizzarsi ai fini didattici - Esercitazioni individuali e di gruppo.

Esercitazioni pratiche sulla determinazione dei costi aziendali.

Discussione critica della metodologia impiegata.

Esercitazione pratica sulla determinazione dei costi di impiego di motori e macchine utilizzati in determinati cicli produttivi.

Rilevazione dei dati economici tratti dall'impiego di diverse formule alimentari sperimentate in determinati nuclei d'allevamento - Composizione del bilancio ed accertamento del reddito netto.

Determinazione pratica del costo dei servizi zootecnici meccanizzati e raffronto con il costo dei medesimi servizi non meccanizzati: i relativi dati economici è bene vengano rilevati in occasione di visite d'istruzione ad aziende agricole ad indirizzo zootecnico situate nella zona.

Calendari dei trattamenti antiparassitari - Esame, utilizzazione ed adattamento dei calendari predetti riguardo alle più importanti piante agrarie della zona.

Visite d'istruzione a complessi industriali per la produzione dei motori e macchine agricole.

Classe V (ore 9).

Esercitazioni di pratica agricola riguardanti le colture previste nel programma del 5° anno ed effettivamente trattate.

Acquisizione pratica dei fondamentali elementi di *disegno tecnico* che consentano all'alunno di rappresentare, in pianta ed in sezione, tipi di costruzioni rurali adottate o adottabili nella zona.

Rappresentazione grafica di profili longitudinali e di piani quotati rilevati in campagna - Riproduzione di mappe catastali di interesse locale.

Esame dei fondamentali registri del catasto terreni per trarne le cognizioni utili a comprenderne il pratico funzionamento.

Controlli organolettici e principali saggi analitici sui mosti, sui vini, sul latte e sull'olio.

Visite a mercati agricoli della zona e della regione ed esame della loro organizzazione.

Visite ad impianti cooperativi agricoli di notevole interesse, a centrali ortofrutticole, a mercati generali, ad enopoli, a latterie, a caseifici sociali, ad elaiopoli - Esame della relativa organizzazione.

Visite d'istruzione ad aziende specializzate (frutticole, viticole, olivicole, agrumarie) e ad impianti forestali della zona.

N.B. — Le esercitazioni e le visite previste nei tre anni vanno sempre seguite da una discussione critica, da parte degli allievi, dei risultati ottenuti.

(5468)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1950, con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Terni;

Vista la nota n. 16083 in data 22 novembre 1969, con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni comunica che l'associazione tra gli industriali della provincia di Terni ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione della signorina Bianca Masselli, il dott. Sandro Magni;

Decreta:

Il dott. Sandro Magni è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Terni in sostituzione della signorina Bianca Masselli.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5838)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 1022 del 21 marzo 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Cagliari ha deliberato di richiedere la declassificazione da strada provinciale a strada comunale del tratto di strada provinciale « Iglesias-Villamassargia » che va dal km. 0 + 000 al km. 2 + 000;

Visto il voto n. 72 del 10 febbraio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che il tratto di strada in parola possa essere declassificato comunale;

Ritenuto che il tratto di strada suindicato può, pertanto, essere declassificato da provinciale a comunale, avendo i requisiti previsti dall'art. 7 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada provinciale « Iglesias-Villamassargia », della lunghezza di km. 2 + 000, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Iglesias.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(5669)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 12/168 del 6 luglio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Parma ha chiesto, tra l'altro, la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Busseto-Samboseto-Carzeto », dell'estesa di km. 12 + 120;

Visto il voto n. 28 del 10 febbraio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada possiede i requisiti prescritti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Busseto-Samboseto-Carzeto », dell'estesa di km. 12 + 120 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1970

(5841) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XXIII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale che avrà luogo a Bolzano dall'11 al 21 settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 giugno 1970

(5987) p. *Il Ministro*: DE MARZI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di La Spezia

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di La Spezia, con i mappali 3, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 270, 317-*C* e 40 del foglio di mappa n. 7, della superficie complessiva di mq. 154.539.

(5644)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.083.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6004)

Autorizzazione al comune di Bonavigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Bonavigo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.868.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6005)

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Bagnone (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.822.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6006)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.638.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6007)

Autorizzazione al comune di Cerro Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Cerro Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.977.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6008)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Colbordolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.960.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6009)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Fiumicello (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.067.984, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6010)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.614.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6011)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Petriano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.065.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6012)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Podenzana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.206.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6013)

Autorizzazione al comune di Roverchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Roverchiara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.743.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6014)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Monte Albino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.961.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6015)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Sigillo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.774.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6017)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.696.092, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6018)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 Mod. 241 D.P. — Data: 27 gennaio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Barisone Bernardo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° giugno 1970

(5259)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 22 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	629,08	628,95	629 —	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	603,70	604 —	603,50	603,70	602,50	603,70	603,80	603,70	603,70	603,50
Franco svizzero	145,84	145,75	145,79	145,75	145,70	145,86	145,755	145,75	145,84	145,77
Corona danese	83,92	83,90	83,95	83,91	83,80	83,92	83,905	83,91	83,92	83,90
Corona norvegese	88 —	88 —	88 —	87,99	88 —	88 —	87,99	87,99	88 —	88 —
Corona svedese	121,16	121,10	121,13	121,12	121,20	121,15	121,125	121,12	121,16	121,15
Fiorino olandese	173,68	173,60	173,65	173,59	173,60	173,68	173,60	173,59	173,68	173,63
Franco belga	12,67	12,67	12,6750	12,6715	12,66	12,67	12,6715	12,6715	12,67	12,67
Franco francese	113,93	113,90	113,98	113,905	113,90	113,95	113,905	113,905	113,93	113,90
Lira sterlina	1509,50	1508,70	1508,60	1508,70	1508,50	1509,50	1508,75	1508,70	1509,50	1508,75
Marco germanico	173,18	173,07	173,10	173,10	173 —	173,15	173,07	173,10	173,18	173,10
Scellino austriaco	24,31	24,30	24,31	24,306	24,25	24,31	24,3075	24,306	24,31	24,31
Escudo portoghese	22,03	22 —	22,03	22,03	22,10	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03
Peseta spagnola	9,04	9,03	9,05	9,035	9 —	9,03	9,0360	9,035	9, 03	9,03

Media dei titoli del 22 giugno 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	90,70
Redimibile 3,50 % 1934	98,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	75,075
» 5 % (Ricostruzione)	88,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	79,275
» 5 % (Città di Trieste)	82,10
» 5 % (Beni esteri)	77,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,10
» 5,50 % » » 1968-83	87,275
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	97,775
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,20

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1970

Valuta	
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	603,75
Franco svizzero	145,752
Corona danese	83,907
Corona norvegese	87,99
Corona svedese	121,122
Fiorino olandese	173,595
Franco belga	12,671
Franco francese	113,905
Lira sterlina	1508,725
Marco germanico	173,085
Scellino austriaco	24,307
Escudo portoghese	22,03
Peseta spagnola	9,035

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° luglio 1968 al 21 gennaio 1970.

Periodo dal 1° *luglio* 1968 *al* 28 *luglio* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg. netti
17.03	01-04 07-11 14	Melassi, anche decolorati	381,25

Periodo dal 29 *luglio* 1968 *al* 12 *febbraio* 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg. netti dal 29-7-1968 al 18-9-1968	dal 19-9-1968 al 25-9-1968	dal 26-9-1968 al 2-10-1968	dal 3-10-1968 al 23-10-1968	dal 24-10-1968 al 13-11-1968	dal 14-11-1968 al 12-2-1969
17.03	00	Melassi, anche decolorati . .	381,25	593,75	687,50	500,00	437,50	625,00

Periodo dal 13 *febbraio* 1969 *al* 24 *settembre* 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg. netti dal 13-2-1969 al 26-3-1969	dal 27-3-1969 al 25-6-1969	dal 26-6-1969 al 23-7-1969	dal 24-7-1969 al 30-7-1969	dal 31-7-1969 al 3-9-1969	dal 4-9-1969 al 24-9-1969
17.03	00	Melassi, anche decolorati . . .	531,25	468,75	375,00	600,00	425,00	312,50

Periodo dal 25 *settembre* 1969 *al* 21 *gennaio* 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg. netti dal 25-9-1969 al 8-10-1969	dal 9-10-1969 al 15-10-1969	dal 16-10-1969 al 29-10-1969	dal 30-10-1969 al 5-11-1969	dal 6-11-1969 al 21-1-1970
17.03	00	Melassi, anche decolorati	243,75	175,00	106,25	43,75	zero

(4965)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1969 al 31 marzo 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1352/69, n. 2095/69 e n. 93/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 122/67 (settore uova) esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
		Periodo dal 1° agosto 1969 al 31 dicembre 1969	
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
		A. uova in guscio, fresche o conservate:	
		I. uova di volatili da cortile:	
	01	a. uova da cova (a)	0,0100 (per unità)
	04 07	b. altre	0,1305
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:	
		I. atti ad usi alimentari:	
		a. uova sgusciate:	
	15	1. essiccate	0,5533
	18	2. altre	0,1514
		b. giallo d'uova:	
	22	1. liquido	0,2662
	25	2. congelato	0,2845
	28	3. essiccato	0,5612
		Periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 marzo 1970	
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
		A. uova in guscio, fresche o conservate:	
		I. uova di volatili da cortile:	
	01	a. uova da cova (a)	0,0100 (per unità)
	02-03 05-07	b. altre	0,1305
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:	
		I. atti ad usi alimentari:	
		a. uova sgusciate:	
	15	1. essiccate	0,5533
	18	2. altre	0,1514
		b. giallo d'uova:	
	22	1. liquido	0,2662
	25	2. congelato	0,2845
	28	3. essiccato	0,5612

(a) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(4970)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1970 al 31 marzo 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 278/70, n. 368/70 e n. 478/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce doganale n. ex 23.07 previsti:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci n. 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50% ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	0,356
	- - superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	0,890
	- - superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	1,602
	- - superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65%	2,135
	- - superiore al 65%	2,669

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:	
	ex 3. aventi tenore in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore a 50% ed inferiore a 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60%	7,15
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70%	8,53
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	9,90
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore a 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80%	10,59
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80%	11,28

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(5037)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento del personale del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che detta norme sugli esami di ammissione ai posti di aiuto assistente del genio civile;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che alla data odierna nel ruolo degli assistenti del genio civile, carriera esecutiva, vi sono novantanove vacanze;

che trenta di tali vacanze devono essere accantonate a favore delle categorie di riservatari nella misura di un posto per la categoria degli invalidi per servizio e ventitre per quelle degli invalidi del lavoro e di sei per quella dei sordomuti;

che pertanto nella qualifica iniziale del ruolo predetto restano sessantanove posti disponibili;

Ritenuto che delle menzionate sessantanove vacanze l'amministrazione intende per ora, metterne a concorso solamente dieci;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) licenza di scuola media di primo grado;

b) diploma di computista commerciale;

c) licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato n. 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione con concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Firenze e consteranno di due prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato

e stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un *certificato di povertà*, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sara tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sara corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verra dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 70

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida, misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico, piani quotati ed a curve di livello;

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzioni, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici;

9) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica: dattilografia.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici aventi sede nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data .

Firma . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .
. di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di .
ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge

24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298), dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione

o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(5573)

Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nel Molise.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Molise, indetto con decreto ministeriale n. 4795 del 6 febbraio 1970, avranno luogo in Campobasso presso l'istituto tecnico per geometri « Villa », sito in via Vittorio Veneto, nei giorni 13, 14, 15 e 16 luglio 1970, con inizio alle ore 8.

(6089)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Concorso per esami ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale esecutivo

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590 ed in particolare l'art. 30 che ha autorizzato la Cassa per la formazione della proprietà contadina ad assumere personale entro il limite di 50 unità;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento della Cassa;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1967, recante norme per la disciplina giuridica ed economica del personale della Cassa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la deliberazione in data 4 marzo 1970 del comitato amministrativo della Cassa recante l'autorizzazione ad espletare i concorsi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 1967 ed a nominare la relativa commissione esaminatrice;

Valutato il fabbisogno di personale esecutivo in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto delle precedenze previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad otto posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale esecutivo di cui alla tabella *A*) annessa al decreto ministeriale 20 aprile 1967.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina - Roma, via Palestro, 81, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) se intendono sostenere la prova facoltativa di stenografia;

6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorail essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale la Cassa per la formazione della proprietà contadina dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367;

per i mutilati ed invalidi per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

per i mutilati ed invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 6 agosto 1966, n 625;

per i mutilati ed invalidi del lavoro cui siano applicabili le disposizioni della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per gli orfani e le vedove di guerra e di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo uguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i 40 anni di età.

Art. 5.

Gli esami del concorso consteranno di due prove scritte, di una prova orale, di una prova pratica di dattilografia nonchè di una prova pratica facoltativa di stenografia, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

Componimento di italiano.

Risoluzione di un problema di aritmetica elementare nei limiti del programma indicato per la prova orale.

Prova orale:

Aritmetica elementare: Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Frazioni ordinarie e decimali. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Interesse e sconto.

Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Prova pratica di dattilografia:

Copiatura di un brano alla velocità minima di 220 battute al minuto. Durata della prova 10 minuti.

Prova pratica facoltativa di stenografia:

Stenoscrizione di un brano dettato per la durata di 5 minuti alle seguenti velocità: 2 minuti a 60, 2 minuti a 70, 1 minuto a 80 parole al minuto. Tempo per la trascrizione a macchina: 60 minuti.

Per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato le media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova di dattilografia la votazione di almeno sei decimi verrà attribuita ai candidati che abbiano effettuato almeno 220 battute nette al minuto e non abbiano riportato penalizzazioni superiori all'uno per cento delle battute lorde.

Ogni battuta al minuto oltre il minimo indicato sarà valutata con 0,10 di voto sino al massimo di voti 10.

Le penalizzazioni saranno computate con il seguente criterio. Il numero delle battute effettuate durante la prova (costituita da ogni lettera, segno o spazio bianco tra parola e parola) verrà diminuito: di una battuta per ogni battuta errata, omessa od aggiunta e per ogni inversione di battuta o di parola consecutiva; di cinque battute per interlineatura diversa da quella prescritta; di dieci battute per ogni riga o parte di riga, con più di dieci battute, omessa o ripetuta.

La prova pratica facoltativa di stenografia verrà valutata con punti 1 per la velocità minima di 60 parole, con punti tre per la velocità di 80 parole al minuto esattamente trascritte e proporzionalmente per le velocità intermedie. Per ogni parola omessa, aggiunta o sostituita verrà applicata la penalità di 0,10 di punto.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati dal candidato nelle prove scritte, del voto riportato in quella orale, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto riportato nella prova facoltativa di stenografia.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenere la prova stessa e quella pratica, almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove del concorso e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale della Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certifica-

to modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante io attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia o da Tangeri di cui allo art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1, della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso la Cassa per la formazione della proprietà contadina: certificato rilasciato dall'amministrazione;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata dal Ministro Presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina, sentito il comitato amministrativo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione delle graduatórie nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando: il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima; nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539

e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 1° giugno 1970

Il Ministro-Presidente: NATALI

(5561)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Letta la nota n. 2001/70 in data 17 aprile 1970, con la quale il presidente della corte d'appello di Milano nell'informare che l'avv. Ugo Testori componente supplente di quella commissione ha chiesto di essere sostituito in detto incarico per nuovi impegni derivanti dalla sua nomina a consigliere dello ordine forense di Milano, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Eugenio Promontorio, dell'ordine di Milano;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Eugenio Promontorio, nato a Parma il 18 marzo 1924, dell'ordine di Milano, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Milano in sostituzione dell'avv. Ugo Testori.

Roma, addì 5 maggio 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1970
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 234

(5525)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Letta la nota n. 1535, in data 13 aprile 1970, con la quale il presidente della corte d'appello di Catanzaro, nell'informare che il prof. avv. Luigi Gullo, componente supplente di quella commissione, ha rassegnato tale incarico perchè tra i partecipanti agli esami stessi figura il di lui figlio Fausto, propone la sostituzione del medesimo con il prof. avv. Alfredo D'Agostino, dell'Università degli studi di Messina;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. avv. Alfredo D'Agostino, nato a Guardavalle il 9 agosto 1924, della Università degli studi di Messina, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catanzaro, in sostituzione del prof. avv. Luigi Gullo.

Roma, addì 5 maggio 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1970
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 235

(5524)

Sostituzione del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Potenza e modifica del decreto ministeriale 23 febbraio 1970.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Letta la nota n. 1415 in data 17 aprile 1970, con la quale il presidente della corte d'appello di Potenza, nell'informare che il dott. Saverio Palladino, presidente supplente di quella commissione, è stato trasferito ad altra sede, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Vittorio Nesti, consigliere della stessa corte di appello;

Letta la nota n. 107 in data 16 aprile 1970, con la quale il consiglio dell'ordine forense di Potenza chiede la modifica del decreto ministeriale 23 febbraio 1970, nel senso che gli avvocati Carmine Camardese, già nominato componente supplente, e Donato Leonardo Coviello, già nominato componente effettivo, siano nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della commissione in parola, come deliberato dal consiglio stesso;

Poichè si ravvisa necessaria la sostituzione di cui sopra e la modifica del decreto ministeriale 23 febbraio 1970, nel senso su indicato;

Decreta:

Il dott. Vittorio Nesti, consigliere della corte d'appello di Potenza, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Potenza in sostituzione del dott. Saverio Palladino.

Il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, è modificato nel senso che gli avvocati Carmine Camardese nominato componente supplente e Donato Leonardo Coviello, nominato componente effettivo, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della stessa commissione.

Roma, addì 4 maggio 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1970
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 233

(5522)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 21 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1970;

Letta la nota n. 369 in data 15 aprile 1970, con la quale il presidente della corte d'appello di Napoli nell'informare che il prof. Giuseppe D'Eufemia, componente effettivo di quella commissione per l'anno 1970 è deceduto, propone la sostituzione del medesimo con il prof. Paolo Tesauro, nato a Napoli l'11 ottobre 1934, dell'Università degli studi di Napoli;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Paolo Tesauro, nato a Napoli l'11 ottobre 1934, dell'Università degli studi di Napoli, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Napoli in sostituzione del professor Giuseppe D'Eufemia, deceduto.

Roma, addì 5 maggio 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1970
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 326

(5523)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Nomina di membri aggregati alla commissione giudicatrice del concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1340;

Visto il decreto 20 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 5 Interno, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 6 maggio 1969, con cui è stato indetto un concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva, dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.);

Visto il decreto del 28 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 29 Interno, foglio n. 9, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione suddetta quattro membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo;

Viste le designazioni nonchè le accettazioni degli interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo i docenti in appresso indicati:

Omodei Zecca prof.ssa Matilde, ordinario di lingua e letteratura francese presso l'istituto tecnico « Quintino Sella » di Roma;

Giglio prof. Vittorio, ordinario di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico « Einaudi » di Roma;

Jannucci Gaeta prof.ssa Concetta, ordinario di lingua e letteratura tedesca presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Iosia prof. Vincenzo, ordinario di lingua e letteratura spagnola presso il liceo scientifico « Cavour » di Roma.

Ai predetti membri aggregati saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1970

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1970
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 222

(5521)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Abrogazione del concorso ad un posto di vice capo sala del ruolo degli infermieri professionali, con mansioni di capo sala della carriera esecutiva, presso l'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman », in Roma.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman », in Roma, ha deliberato in data 13 marzo u. s., di abrogare il concorso ad un posto di vice capo sala del ruolo degli infermieri professionali, con mansioni di capo sala della carriera esecutiva.

Il bando relativo al suddetto concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1970.

(5518)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di elettromeccanico.

Il 2° supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 20 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1970, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 265, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di elettromeccanico, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

(5530)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1003 del 28 marzo 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1968;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 2946 del 25 ottobre 1969;

Visto il decreto n. 235 del 16 febbraio 1970 relativo alla ammissione delle concorrenti;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Tilli Iole	punti	73,504	su 120
2. D'Ignazio Anna	»	68,454	»
3. Malatesta Vincenza	»	66,963	»
4. D'Aquale Enrica	»	66,290	»
5. La Colla Assunta	»	64,903	»
6. Foglietta Maria	»	61,468	»
7. Provinciali Amelia	»	60,017	»
8. Perrotti Rachele	»	58,585	»
9. Migliorini Catia	»	54,728	»
10. Guerrini Elena	»	53,575	»
11. Faccin Agnese	»	52,025	»
12. Di Giacomo Luciana	»	47,257	»
13. Carlini Cecilia	»	46,124	»
14. De Spirito M. Assunta	»	43,789	»
15. Cascino Sinfarosa	»	42,010	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 18 maggio 1970

Il medico provinciale: CORDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1402 del 18 maggio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1968;

Viste le preferenze indicate dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Tilli Iole: Viterbo, condotta della frazione di Bagnaia;
2) D'Ignazio Anna: Bassano in Teverina, condotta unica;
3) Malatesta Vincenza: Ronciglione, 2ª condotta;
4) D'Aquale Enrica: Graffignano, 1ª condotta;
5) La Colla Assunta: Veiano, condotta unica;
6) Foglietta Maria: Faleria, condotta unica;
7) Provinciali Amelia: Tessennano, condotta unica;
8) Perrotti Rachele: Arlena di Castro, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 18 maggio 1970

Il medico provinciale: CORDA

(5408)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3899 del 25 giugno 1969 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Firenze, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei medici e le segnalazioni pervenute da parte delle giunte comunali interessate a norma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato in parte dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituito come segue:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Lattarulo dott. Antonio, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Firenze;

Finizio dott. Enrico, medico provinciale capo titolare dell'ufficio di Grosseto;

Serafini prof. Umberto, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Firenze;

Greco prof. Tommaso, primario chirurgo dell'arcispedale S. Maria Nuova di Firenze;

Manrico dott. Gabriele, medico condotto di Impruneta.

Segretario:

Narducci dott. Stefano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Firenze.

Le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Firenze, addì 22 maggio 1970

Il medico provinciale: LOPES

(5601)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.